

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Ufficio di riferimento: INPS

CONTATTI TELEFONICI:

Numero verde (gratuito da rete fissa) **803.164**

Numero verde (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) **06 164.164**

CHE COS'E' E A COSA SERVE:

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico, erogato da INPS, attribuito alle famiglie:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati, ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base del valore ISEE valido al momento della domanda.

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022, sono state abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità in quanto assorbite dall'Assegno stesso:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus Asilo Nido.

COSA OCCORRE FARE PER:

La domanda dovrà essere trasmessa direttamente attraverso il sito INPS da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. Per la presentazione della domanda è possibile contattare anche il numero verde o rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l'inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per gli anni successivi l'INPS continuerà ad erogare d'ufficio l'assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Sarà invece necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) al fine di adeguare l'importo dell'Assegno Unico e Universale.

QUANDO:

È possibile presentare la domanda dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

Nel caso di nascita del primo figlio o di integrazione del beneficio già percepito per altri figli a carico, l'INPS invierà una comunicazione email per invitare i neogenitori a presentare la domanda di Assegno unico e universale. La comunicazione sarà inoltrata tramite la Piattaforma di proattività, realizzata con i fondi del PNRR, che riconosce la nascita di un figlio come evento abilitante per il diritto all'Assegno unico e universale.

Per ricevere messaggi personalizzati dall'Istituto, gli utenti devono prestare il consenso, accedendo all'area MyINPS del portale e cliccando su "Vai ai tuoi consensi". Nella sezione "Adesione ai servizi proattivi" è possibile prendere visione di tutte le informazioni sui servizi proattivi e aderire cliccando su "Acconsento".

TEMPI:

Per le domande presentate fino al 30 giugno di ciascun anno, l'Assegno spetta con tutti gli arretrati dal mese di marzo mentre per le domande presentate dopo il 30 giugno l'Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per le domande già accolte il pagamento prosegue d'ufficio.

COSTI:

Non sono previsti costi.

INFORMAZIONI UTILI:

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti link:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html>

<https://www.aau.gov.it>